

STATUTO

ARMATORI ITALIANI CLASSE DOLPHIN 81

Associazione Sportiva Dilettantistica

Sport della vela

Art. 1 * DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro denominata “**Armatori italiani Classe Dolphin 81 Associazione Sportiva Dilettantistica sport della vela**”.

Art. 2 * EMBLEMA

La bandiera di classe è il simbolo di classe o in alternativa la bandiera alfabetica lettera D dei segnali del Codice Internazionale. La bandiera di classe è costituita da un delfino blu in evoluzione su cerchio blu, il tutto su drappo bianco quadrato.

Art. 3 * SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede in Desenzano del Garda, Porto Maratona Fraglia Vela Desenzano, ma può costituire sedi secondarie e sezioni distaccate al fine del raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 * SCOPO SOCIALE

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- promuovere, organizzare e diffondere l'attività in Italia mediante l'utilizzo dell'imbarcazione monotipo denominata dal costruttore “DOLPHIN 81 O. D.”.
- incentivare e coordinare l'attività sportiva ed agonistica dei soci, fissando regole comuni che tutelino lo spirito della monotipia anche in collaborazione

con le flotte e le Associazioni Dolphin 81 O. D. di altre nazioni;

- promuovere, in accordo con la Federazione Italiana Vela F.I.V., la conoscenza e la pratica dello sport della vela a livello agonistico-sportivo;

- instaurare e mantenere rapporti con la Federazione Italiana Vela F.I.V. ed i suoi organismi tecnico – sportivi, con l'ISAF, con le associazioni di classe di altre nazioni;

- realizzare, quando di spettanza ed in collaborazione con la FIV, la selezione degli equipaggi da inviare alle regate internazionali secondo i criteri e le modalità stabilite in accordo con la FIV stessa e sanciti dal Consiglio Federale;

- iscrivere gli equipaggi selezionati alle regate internazionali di classe;

- vigilare, attraverso gli organi tecnici della FIV, sulla costruzione delle imbarcazioni e degli equipaggiamenti (alberi, vele, ecc.) realizzati in Italia secondo le Regole di Classe dell'imbarcazione Dolphin 81 O. D.;

- comunicare alla FIV i nominativi dei cantieri per ottenere l'autorizzazione ISAF alla costruzione delle barche della classe;

- diffondere la cultura della marineria, della conoscenza e del rispetto dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive e del rispetto della natura e dell'ambiente.

L'Associazione inoltre si propone di rispettare e di conformarsi alle direttive, agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela. L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile o avanzo di gestione non potrà assolutamente essere distribuito in modo diretto o indiretto, ma dovrà essere reinvestito, nella attività sportiva dilettantistica della: Armatori Italiani Classe Dolphin 81 A.S.D.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Art. 5 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 6 * CERTIFICATO DI STAZZA E NUMERI VELICI

Qualora la F.I.V. lo consenta, l'associazione può procedere nell'esecuzione delle operazioni di stazza, l'emissione dei certificati di stazza e l'assegnazione dei numeri velici. I certificati di stazza saranno emessi in accordo con le prescrizioni, le regole e la politica della F.I.V. in tale materia.

La pubblicazione e l'aggiornamento dei Regolamenti e dei piani di Stazza, anche su nostra iniziativa, saranno fatti dalla F.I.V.

Art. 7 * SOCI

Sono soci dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro che hanno la proprietà di un Dolphin 81 O. D. e che presentano richiesta scritta di ammissione. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

I nomi dei soci dovranno essere iscritti nel Libro dei Soci a cura del Consiglio Direttivo.

I soci sono suddivisi in due categorie:

- soci Proprietari;
- soci Sostenitori senza diritto di voto.

I soci Proprietari sono i proprietari di imbarcazioni "Dolphin 81 O. D." come risulta dal certificato di stazza depositato presso l'Associazione all'atto dell'iscrizione o il comproprietario delegato alla partecipazione alla vita sociale. Nel caso che un'imbarcazione fosse di più comproprietari, gli stessi devono indicare chi di loro può chiedere l'iscrizione come socio Proprietario, e

quest'ultimo sarà l'unico che potrà partecipare alla vita dell'associazione. Il cambiamento della persona indicata come socio Armatore potrà avvenire con l'unanimità dei comproprietari in occasione della modifica/rinnovo del certificato di stazza. I soci Sostenitori sono i simpatizzanti della Classe, ovvero coloro che pur non essendo titolari del certificato di stazza, partecipano all'attività della Classe e alle sue iniziative, condividendone le finalità. I soci Sostenitori possono anche essere minorenni purché autorizzati dai genitori, già in sede di domanda di ammissione a socio. I soci devono versare una quota di affiliazione e quote associative annuali ed ogni altro contributo che sarà richiesto e determinato nell'importo dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 * SOCI: AMMISSIONE CESSAZIONE

I soci vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per recesso o decadenza. Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro i soci che:

- a) non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) non adempiono i doveri inerenti alla qualità di socio o gli impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 9 * ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Tecnico
- e) i Revisori dei conti (organo facoltativo).

Art. 10 * ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti i Soci ed è il massimo organo dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito:

- all'approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto preventivo;
- all'elezione del Consiglio Direttivo;
- all'istituzione del collegio dei Revisori dei conti se ancora non istituito o di sua revoca (organo facoltativo)
- alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti (se istituito);
- ad ogni argomento che almeno due membri del Consiglio Direttivo intendessero sottoporre.
- all'approvazione di modifiche del Regolamento di Classe.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare in merito:

- all'approvazione di modifiche dello Statuto

- scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni adottate dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, quale organo sovrano dell'Associazione, in conformità alla Legge e allo Statuto, vincolano tutti gli organi e tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla fine dell'esercizio per deliberare in merito al rendiconto consuntivo e al rendiconto preventivo redatto dal Consiglio Direttivo.

Le votazioni possono avvenire per voto segreto, per appello nominale o peralzata di mano.

Il voto segreto è prescritto per l'elezione alle cariche sociali.

Negli altri casi il Presidente dell'Assemblea deciderà il metodo più consono da adottare in funzione dell'oggetto della deliberazione.

Delle delibere dell'Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere trascritto nel Libro Verbali dell'Assemblea, a cura del Consiglio Direttivo. Una copia dichiarata conforme dal Presidente, verrà inviata alla F.I.V..

Art. 11 * CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è convocata dal Presidente, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata indifferentemente tramite lettera raccomandata, fax o a mezzo posta elettronica, spedita all'indirizzo (di residenza/email) /numero risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione e dovranno essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno. La sede della riunione dovrà essere presso la sede legale o altra

sede purché in Italia. Qualora fossero previste più convocazioni della assemblea con lo stesso ordine del giorno, questa non potrà aver luogo nello stesso giorno delle altre, anche se con orari diversi. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere è necessario che siano presenti anche per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e le delibere saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, le modifiche al Regolamento di Classe o lo scioglimento dell'Associazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Art. 12 * DIRITTO DI VOTO

Il diritto di voto spetta solo al socio Proprietario in regola con il versamento delle quote e dei contributi deliberati dagli organi sociali, da versarsi entro il 31/01 di ogni anno, sulla base di un voto ogni socio. Ogni socio Proprietario può farsi rappresentare da altro socio Proprietario; ciascun socio Proprietario potrà essere portatore di un solo voto delegato.

I soci Sostenitori non hanno diritto di voto, non partecipano alla formazione dei quorum costitutivi e deliberativi, ma devono essere ugualmente convocati e possono partecipare ai lavori dell'assemblea, esprimendo le loro argomentazioni sui punti all'ordine del giorno con le modalità che il presidente dell'assemblea determinerà di volta in volta.

Art. 13 * CARICHE SOCIALI

La votazione avviene sulla base di un elenco di candidati presentato all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio armatore portatore di voto può presentare la propria candidatura a ricoprire cariche sociali mediante comunicazione al Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso ed hanno durata biennale.

Art. 14 * CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra i soci proprietari aventi diritto di voto. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà il primo dei non eletti e via a seguire in caso di rifiuto e qualora non vi siano non eletti coopterà altro membro a scelta tra gli eleggibili, in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. Il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e il Coordinatore della Comitato Tecnico.

Art. 15 * COMPETENZE CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei pro-

pri poteri a uno o più membri del Consiglio. E' facoltà del Consiglio Direttivo predisporre regolamenti interni contenenti disposizioni complementari e procedure particolari da osservare per una corretta applicazione delle norme statutarie e per disciplinare adeguatamente lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 16 * QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate durante la riunione dei suoi membri ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata oppure inoltrata tramite telefax o a mezzo posta elettronica spedita all'indirizzo risultante dal libro degli soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri in carica e i revisori se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dagli intervenuti che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo .

La procedura di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 8 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni assunte devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri. Le riunioni potranno tenersi anche in via telematica mediante scambio di comunicazioni da ciascuno inviate a tutti i Consiglieri, dalle quali periodicamente il Presidente redige le considerazioni conclusive, con valenza di delibera del Consiglio Direttivo, che esprimono l'indirizzo della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 17 * PRESIDENTE

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 18 * TESORIERE

Il Tesoriere sarà responsabile del puntuale rispetto degli adempimenti contabili e amministrativi dell'Associazione.

Art. 19 * COMITATO TECNICO

E' composto da due membri nominati dal Consiglio Direttivo, anche non soci, oltre al Coordinatore del Comitato Tecnico nominato in seno al Consiglio Direttivo. Il cantiere licenziatario sarà sentito obbligatoriamente dal Comitato Tecnico per qualsiasi modifica da proporre al Consiglio Direttivo, il cantiere stesso sarà sentito dal Comitato tecnico ogni volta che lo ritenga necessario.

Art. 20 * FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO

La Comitato Tecnico è l'organo incaricato di verificare che tutte le imbarcazioni di proprietà dei soci siano costruite esclusivamente dai cantieri autorizzati secondo le specifiche previste dal Progetto Originale e dal Regolamento di Classe.

Nel caso in cui il Comitato Tecnico dovesse ravvisare difformità nelle imbarcazioni di proprietà dei soci è tenuto a denunciare il fatto al Consiglio Direttivo.

Al Comitato Tecnico spetta inoltre la corretta interpretazione del Regolamento di Classe ed avrà facoltà di proporre al Consiglio Direttivo eventuali modifiche o integrazioni motivate al Regolamento di Classe che, per divenire operative, dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci e dalla F.I.V., e spetta inoltre di mantenere i contatti con gli stazzatori e la F.I.V.

Art. 21 * RENDICONTO

L'esercizio sociale si chiude la 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto consuntivo dell'esercizio sociale e il rendiconto preventivo per l'anno in corso entro il 1 marzo di ogni esercizio e presentarlo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo dovranno essere depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Art. 22 * REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea può nominare un organo di revisione dei conti composto da un massimo di tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Compiti dell'organo di revisione sono:

- controllare la corretta gestione amministrativa;
- verificare periodicamente la corretta tenuta della contabilità sociale;
- vigilare sul rispetto della normativa fiscale;
- vigilare sull'osservanza delle norme di legge e sul rispetto delle previsioni statutarie.

Di ogni riunione dell'organo di revisione deve risultare un verbale trascritto sull'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 23 * PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è formato:

- a) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione;
- b) dai trofei aggiudicati in competizioni sportive.

Art. 24 * ENTRATE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) dalle quote di affiliazione;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione per pubblicità e sponsor in base alle normative in vigore di settore e ai regolamenti ISAF e FIV.

Art. 25 * SCIOGLIMENTO

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 26 * CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia comunque derivante o connessa con le attività dell'Associazione, che insorga tra i Soci, nonché tra l'Associazione e i Soci, deve venire composta da un Collegio di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato da questi ultimi, in caso di disaccordo sul terzo verrà nominato dal presidente del tribunale di Brescia su iniziativa della parte diligente. Essi giudicheranno senza formalità di procedura e la loro decisione sarà inappellabile.

Art. 27 * FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dai regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari si fa riferimento alle norme del Codice Civile e le Leggi in materia, e ,se applicabili, alle norme stabilite dal CONI e dalle Federazioni sportive e dai movimenti di promozione sportiva cui l'Associazione sarà affiliata.